



COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 305 Reg. Delib.
Del 22/11/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE

L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Novembre alle ore 09:00 in BARDOLINO in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO	Sindaco	Presente
LONARDI KATIA	Assessore	Presente
SALA FABIO	Assessore	Presente
LUCCHESI MARCELLO	Assessore	Presente
CURRO' DOMENICA	Assessore	Assente
		Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABAINI LAURO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento, secondo la proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 e art. 91 del D.Lgs 267/2000 stabiliscono che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, il quale recita:

2. *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.";*

3. *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";*

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

VISTO l'art. 89 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

DATO ATTO che:

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano Triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite dalla vigente normativa;
- l'impostazione voluta dal D.Lgs n. 75/2017 secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale, fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale ed alla determinazione dei budget assunzionale;
- l'articolo 1, commi 719 e 723 della legge n. 208/2015, impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27, comma 9, del D.L. 66/2014, stabilisce che la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RISCONTRATO che:

- la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd. "decreto concretezza") all'art. 33 lega la capacità assunzionale dei comuni non più a percentuali del costo del personale cessato negli anni precedenti, ma ad un valore standard di sostenibilità finanziaria delle assunzioni e che tale Sistema tende a valorizzare la capacità di garantire la spesa di personale non solo rispettando l'equilibrio del bilancio pluriennale, ma in relazione a specifiche fonti di entrata (primi tre titoli);
- il decreto/legge n. 34/2019 (cd. "Decreto crescita") convertito in legge n. 58/2019, demanda ad un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali da adottare entro il termine ordinario di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, nel quale saranno definiti i relativi criteri in funzione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica;
- stante gli attuali contenuti del decreto della concretezza risulta al momento la sua inapplicabilità fino al momento in cui sarà emesso il relativo decreto applicativo della norma approvata;

CONSIDERATO:

* che, in attesa del decreto applicativo sopra citato, è applicata la normativa attualmente vigente che risulta non abrogata dal decreto crescita, fermo restando che con successivo provvedimento si procederà ad una revisione in funzione dei successivi provvedimenti attuativi;

* che sulle cessazioni intervenute dal 2016 al 2017 è possibile applicare un turnover del 75% mentre dal 2019 è possibile sostituire in misura corrispondente al costo dei cessati dell'anno precedente (100% della spesa del personale cessato) e dalle cessazioni che si verificheranno nell'anno in corso;

DATO ATTO che:

- il Comune di Bardolino ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2018, non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la spesa del personale per l'anno 2018 rispetta il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) e che tale limite è tendenzialmente rispettato anche per l'anno

2019;

- il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente è risultato inferiore al 25% di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;
- il bilancio di previsione 2019/2021 è improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013 e ad un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%, di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014);
- l'ente è in regola con le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999;
- è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

RILEVATO in merito al Fabbisogno di personale anni 2020/2022 che, al momento, non è possibile alcuna operazione di programmazione e che ogni valutazione e piano di assunzione è subordinata alla cessazione di personale dipendente, tenuto altresì conto che il quadro normativo è in continuo divenire e non offre alcuna certezza nella programmazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra:

- di non aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, dando atto che i resti assunzionali utilizzabili dagli anni precedenti ammontano ad € 54.552,45 come da ALL. SUB B);
- di demandare a successivo provvedimento eventuali modifiche del Piano Triennale del fabbisogno di personale, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale

RICHIAMATI:

- * l'art. 3, commi 8 e 9, Legge 19 giugno 2019 n. 56;
- * l'art. 14 bis D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019;
- * art. 33 D.L. 34/2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene sottoposto all'esame dell'organo di Revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e inviato per l'informativa alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. ;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (**ALL. SUB A**);

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale,

1. di stabilire che, relativamente al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, questo Ente provvederà con successivi provvedimenti a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, come risulta dall'allegato C alla presente;

2. di ribadire che:

- il Comune di Bardolino ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2018, non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la spesa del personale per l'anno 2018 rispetta il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) e che tale limite è tendenzialmente rispettato anche per l'anno 2019;

- il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente è risultato inferiore al 25% di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;

- il bilancio di previsione 2019/2021 è improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013 e ad un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%, di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;

- l'ente è in regola con le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999;

- è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2019-2021;

3. di autorizzare, per il triennio in esame, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nonché ogni altra forma di comando o convenzionamento ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali e art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

4. di ribadire che la programmazione triennale può essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

5. di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al consiglio comunale;

6. di demandare al Responsabile competente ogni successivo adempimento in merito alla presente deliberazione, in particolare la pubblicazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione Trasparente" (ex art. 16 D.Lgs n. 33/20136 e s.m.i.) e la sua trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato (ex art. 6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017 e secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018).

7. di dare atto che il presente provvedimento viene sottoposto all'esame dell'Organo di Revisione dell'Ente e inviato per l'informativa alla R.S.U. aziendali.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il Presidente, visto l'esito della votazione dichiara che la Giunta Comunale ha approvato il

provvedimento così come proposto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito, per ogni successivo adempimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE N. 305 DEL 22/11/2019

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SABAINI LAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data _____ viene:

- pubblicata all'**ALBO PRETORIO** del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- trasmessa in elenco ai **CAPIS GRUPPO CONSILIARI** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
- trasmessa alla **PREFETTURA** di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bardolino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, in data _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA